



## COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

( PROVINCIA DI CHIETI )

### *Regolamento per il pagamento dei Diritti di Segreteria di spettanza dell'Ente e Tabella dei diritti di Segreteria in Materia Urbanistica*

Testo del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 80 del 14.12.1992 , Coordinato con :  
- Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.1997 e  
- con Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell'8.03.2005  
( Nuova Tabella " A" , Diritti di Segreteria in materia urbanistica )





# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

c.a.p. 66038

PROVINCIA DI CHIETI

## REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA TOTALE DELL'ENTE

### ART.1

#### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'ordinamento in questo Comune dei diritti di segreteria, di seguito denominati "imposta", istituiti dal D.L. n° 440 del 19.11.92;

### ART.2

#### Introduzione dell'imposta

Sono applicati, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutiva la delibera di adozione del presente regolamento, i diritti di segreteria sul rilascio degli atti seguenti:

- a) i certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, secondo comma, della legge 28.2.85, n° 47;
- b) le autorizzazioni di cui all'art.7 del decreto legge 23 gennaio 1982, n° 9, convertito, con modificazione, dalla legge 25.3.1982;

---

- c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio attività, ad esclusione di quella per eliminazione di barriere architettoniche;

---

- d) l'autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30 della legge 5.8.1978, n° 457;
- e) l'autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n°1150, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) i certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia
- g) le concessioni edilizie;

Non sono soggetti al tributo i documenti rilasciati allo Stato, e per la realizzazione di opere pubbliche, agli enti istituzionalmente competenti.

### ART.3

#### Tariffe

L'ammontare dell'imposta dovuta è quello indicato per ciascuno tipo di atto nella allegata tabella "A" -



# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

c.a.p. 66038

PROVINCIA DI CHIETI

## ART.4

### Documenti in variante

I documenti rilasciati in variante a precedente autorizzazione o concessione sono oggetto di imposta in modo autonomo. Pertanto per le concessioni edilizie in variante l'imposta è correlata alla superficie ulteriormente consentita.

Le concessioni in variante che comportano diminuzione della superficie assentita sono soggette al minimo dell'imposta.

## ART.5

### Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante versamento sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale con indicazione, sull'apposito spazio del bollettino postale, della causale di versamento, ed esibizione della ricevuta all'ufficio che rilascia il documento.

## ART.6

### Spettanza totale

I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta sono acquisiti interamente al bilancio comunale e registrati in apposito articolo del capitolo "Diritti di Segreteria".

Non sono suscettibili di compartecipazione o riparto.

3

# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – Tel. 0872/61911 Fax. 0872/619150

---

## Tabella "A"

- 1) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art.30 del D.P.R. 380/2001:  
- € 10,00 + € 5,00 per ogni particella catastale fino ad un massimo di € 50.000;
- 2) Denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui all'art.23 del D.P.R. 380/2001 € 52,00;
- 3) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'Art.30 della Legge 5 agosto 1978, n.457:  
- € 15,00;
- 4) Autorizzazione per lottizzazione di aree, di cui all'art.28 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni:  
- € 500,00
- 5) Certificati ed attestazioni vari in materia urbanistico-edilizia:  
- € 15,00;
- 6) Permesso di Costruire e Permesso di Costruire in Sanatoria (Condoni Edilizi):
  - a) L'imposta viene pagata con riferimento alla superficie da determinare secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 del D.M. 10.5.1977 n. 801-  
- Essa imposta viene stabilita in € 0,80/mq e non dovrà, comunque, essere inferiore a € 50,00 né superiore a € 500,00.
  - b) Per le concessioni inerenti le ristrutturazioni l'imposta viene calcolata come al punto a) sull'intera parte ristrutturata dell'edificio;

